



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Sezione civile- area Crisi d'impresa
174-1/2023 P.U.

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

Dott. Giuseppe Rana	Presidente
Dott.ssa Francesca Pastore	Giudice
Dott.ssa Mara Azzurra Guerra	Giudice relatore

Esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice delegato ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata dei beni di LOVINO MASSIMO (C.F. LVNMSM70L07B619B), nato a Canosa di Puglia il 7.7.1970 ed ivi residente in via Grazia Deledda n.24

Con ricorso depositato il 19.12.2023, Lovino Massimo ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione controllata dei propri beni, con l'assistenza dell'O.C.C. di Trani, dott. Rag. Farano Giovanni, il quale ha espresso valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. In particolare, dalla relazione emerge che: - il Lovino Massimo ha debiti per € 147.873,48, cui vanno aggiunti i costi della procedura, pari ad € 1.788,91; -il ricorrente è dipendente a tempo indeterminato della "Siciliani S.p.a.", percependo uno stipendio mensile pari ad € 1.900,00 circa; - il ricorrente ha dichiarato inoltre di essere titolare di pensione d'invalidità pari ad € 410,00 utilizzata per spese mediche a cui è sottoposto a causa dei gravi postumi dovuti ad un incidente stradale in cui è stato coinvolto e di assegno unico universale per i figli a carico di € 100,00 circa nonché di un autovettura Ford S-Max 2.0 TDCI targata GG293EH (data immatricolazione 13.11.2009), del valore di mercato di € 3.100,00, necessaria agli spostamenti d'uso e di due conti correnti bancari e libretto di risparmio con giacenza di € 948,82; - non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, parte prima, del CCII.



In via assolutamente preliminare, deve osservarsi che non è necessaria la fissazione dell'udienza essendo il ricorso stato depositato dal debitore.

Sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2, CCII, in quanto il centro di interessi principale del ricorrente è collocabile nel comune di Canosa di Puglia.

Dalla documentazione in atti emerge che l'esposizione debitoria ammonta ad € 147.873,48 di cui € 91.569,23 nei confronti dell' Erario, € 519,13 nei confronti del Comune di Canosa di Puglia, € 24.070,34 nei confronti di Poste Italiane s.p.a./ Deutsche Bank ed € 28.405,19 nei confronti della Gestione Liquidatoria dell'ex ASL n. 1 di Venosa di Puglia.

A fronte di tale debitoria, il patrimonio mobiliare del ricorrente ammonta a complessivi € 4.048,82 (comprensivo sia del valore dell'autovettura sia della giacenza attiva di conto corrente di cui si è innanzi detto) oltre € 28.775,00 annuali quali redditi da lavoro dipendente.

In tale condizione, è evidente lo stato di crisi del Lovino.

Ricorre, dunque, la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, co.1, lett.c), CCII., posto che:

- a) dal punto di vista soggettivo, il debitore riveste la qualifica di debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- b) dal punto di vista oggettivo, il debitore versa in stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall' OCC nella propria relazione.

Non appare superfluo osservare che la procedura liquidatoria ha carattere universale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, senza che possano essere a priori esclusi alcuni beni, salvo i limiti previsti dall'art. 268 quarto comma D.Lgs n. 14/2019 s.m.i., con la conseguenza che non assume alcun rilievo l'eventuale proposta e il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al liquidatore la verifica dell'attivo e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 D.Lgs n. 14/2019 e s.m.i., mentre la determinazione del limite di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, con indicazione da effettuarsi in questa sede in base agli elementi forniti.

Ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art 268 quarto comma lett b CCII – la cui quantificazione va operata in questa sede, salva successiva revisione da parte del Giudice delegato previa acquisizione di ulteriori notizie, dal momento che l'art 270 CCII impone al Tribunale di ordinare la consegna o il rilascio dei



beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, qui consistenti , di fatto, nel solo reddito
- si deve tenere conto delle condizioni familiari del debitore, facente parte di un nucleo familiare di 4 persone di cui due (moglie e figlia) non percepiscono alcun reddito, mentre il ricorrente percepisce un reddito mensile di € 1.900,00 ed il figlio un reddito mensile, seppur occasionale, di € 155,00 circa. Oltre tali somme, il debitore percepisce € 100,00 mensili a titolo di Assegno Unico per i figli ed € 410,00 per pensione di invalidità che non possono essere soggette a liquidazione controllata essendo l'assegno unico impignorabile in forza dell'art 22 DPR 797/1955 (impignorabilità degli assegni familiari, se non per alimenti) , e la pensione di invalidità in virtù di quanto statuito dalla Consulta con la sentenza del 22.12.2989, n. 572.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, la quota di reddito da lasciare nella disponibilità del debitore ai sensi dell'art 268, comma 4, lett. B, CCI, in considerazione di quanto mensilmente percepito dal figlio Pietro, seppur occasionalmente, è pari ad € 1.330,00 (da cui sono esclusi i redditi suindicati).

Si ritiene opportuno sottrarre alla liquidazione l'autoveicolo FORD MAX S- MAX 2.0 tdc tg. GG293EH immatricolato nel 2009, alla luce del verosimile valore di realizzo dello stesso e della funzionalità al percepimento dei redditi da parte del debitore.

Può emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII.

P.Q.M.

Il Tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27,125, 268, 269, 356 e 358 CCII,

- 1) dichiara aperta la liquidazione controllata dei beni di LOVINO MASSIMO (C.F. LVNMSM70L07B619B), nato a Canosa di Puglia il 7.7.1970 ed ivi residente in via Grazia Deledda n.24;
- 2) nomina giudice delegato per la procedura la dott.ssa Maria Azzurra Guerra
- 3) nomina liquidatore dott. rag. Farano Giovanni, con studio in Trani al Corso Alcide De Gaspari n. 48/A, già nominato O.C.C.;
- 4) dispone che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione;
- 5) dispone che siano esclusi dalla liquidazione: - i redditi del ricorrente Lovino Massimo fino alla concorrenza dell'importo di euro € 1.330,00 mensili con obbligo di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite (e, dunque, anche la tredicesima e quattordicesima mensilità, ove percepite) nonché ogni ulteriore



entrata che dovesse sopraggiungere a qualsiasi titolo nel corso della procedura; - la pensione di invalidità pari ad € 410,00 mensili ; l'assegno unico percepito pari ad € 100,00; - l'autoveicolo Ford S-Max 2.0 TDCI targata GG293EH nella titolarità del debitore;

- 6) assegna a tutti i terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo pec., la domanda di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- 7) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- 8) dispone l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale a cura del liquidatore, con omissione dei dati sensibili;

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore, all'advisor, al liquidatore e all'OCC.

Così deciso a Trani, nella camera di consiglio del 2.2.2024

Il giudice estensore

Dott.ssa Maria Azzurra Guerra

Il presidente

Dott. Giuseppe Rana

